

N. R.G. 47847/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il giudice designato nel procedimento promosso da **A. [REDACTED]** avverso il Ministero dell' Interno;

Esaminati gli atti e condivisa la tesi del ricorrente in punto di competenza, giacchè ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con L. 271/2004, è competente il tribunale ordinario (e non il giudice di pace) a conoscere delle controversie relative all' espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 2, TU) ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, TU), come documentato nel caso di specie;

Ritenuto che la richiesta in via urgente debba inquadrarsi ne disposto dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. 150/2011 che consente al giudice di disporre la sospensiva del provvedimento impugnato anche nei casi in cui la legge non lo prevede espressamente (come nel caso in esame), con decreto pronunciato fuori udienza da confermarsi alla prima udienza, pena la perdita di efficacia), in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile;

Esaminata la documentazione prodotta, che attesta l'esistenza di legami primari del ricorrente sul territorio nazionale, e la sua appartenenza ad un nucleo familiare saldamente radicato sul territorio e del quale fanno parte due figli minori;

ritenuto che l'evidenza di tali legami implichi necessariamente la sussistenza del rischio di un danno grave ed irreparabile in connessione ad un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio, senza contare che in presenza di figli minori l'interesse statale all'allontanamento dovrà comunque essere bilanciato con l'interesse superiore di questi ultimi, trattandosi di provvedimento destinato inevitabilmente ad incidere sull'unità familiare (cfr anche art. 28 comma 3 d.lvo 286/98);

p.q.m.



Sospende il provvedimento impugnato;

fissa per la trattazione del ricorso l'udienza del 12.9.2022 ore 12,10, con termine fino a 10 giorni prima per la costituzione della parte resistente e fino a 30 giorni prima di tale ultimo termine per la notifica.

Roma, 03/08/2021

Il Giudice

Cecilia Pratesi

